



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.12.2011  
SEC(2011) 1449 definitivo

2011/0395 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE  
in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti)**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione comunitaria nell'accordo SEE.

### **2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l'allegato XIII (Trasporti) aggiungendo l'acquis comunitario adottato di recente in questo settore, cioè il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, che deve essere integrato nell'accordo. Si propone una deroga per il Liechtenstein, considerata la necessità di tenere debito conto della situazione particolare del paese per quanto riguarda l'aviazione civile (cioè, attività molto limitate, un unico eliporto). In base ad un accordo bilaterale, la Svizzera gestisce lo spazio aereo del Liechtenstein per quanto riguarda le questioni relative al controllo aereo.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE  
in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo<sup>1</sup>.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

---

<sup>1</sup> GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato XIII dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## ALLEGATO

### Progetto di

#### **DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.**

**del**

#### **che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../...del ....<sup>1</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo<sup>2</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Dopo il punto 66wh (Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

“66wi. **32010 R 0255**: Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.”

#### *Articolo 2*

I testi del regolamento (UE) n. 255/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

---

<sup>1</sup> G U L ...

<sup>2</sup> G U L 80 del 26.3.2010, pag. 10.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo<sup>3</sup>.

### *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*il segretario  
del Comitato misto SEE*

---

<sup>3</sup> [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]